

# REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO ASSICA

Assemblea 15/06/2023

## TITOLO I

### RAPPORTO ASSOCIATIVO

#### CAPO I – Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni

1. L'adesione decorre dalla delibera del Consiglio di Presidenza.
2. La decisione positiva/negativa assunta dal Consiglio di Presidenza è comunicata a mezzo posta elettronica certificata all'interessato. Della decisione positiva di ammissione ne viene data notizia a tutti i soci effettivi mediante pubblicazione nel sito dell'Associazione.
3. In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza è ammesso reclamo, entro 10 giorni dal ricevimento della decisione negativa da parte dell'impresa richiedente, al Consiglio Generale che decide in modo inappellabile nel caso di accoglimento della domanda.
4. Contro la delibera negativa del Consiglio Generale è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dall'ulteriore rigetto. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.
5. Contro la delibera di ammissione è ammesso ricorso, con indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, da parte di tutti i soci, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di cui al 2° alinea. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

#### CAPO II – Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità

1. Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata con il preavviso indicato nello Statuto. Il socio dimissionario mantiene il pieno esercizio dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo (diritto di elettorato attivo, partecipazione a organi, utilizzo dei servizi) fino alla naturale scadenza del termine. È tuttavia escluso il diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo.
2. Il recesso del socio è comunque ammesso:
  - a. per voto contrario a modifiche statutarie con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso
  - b. in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.
3. Costituiscono cause di cessazione del rapporto associativo:
  - a. il fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato; dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento fino al passaggio in giudicato della stessa, il Consiglio di Presidenza ha facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo. Per le procedure concorsuali diverse dal fallimento, compreso il concordato con continuità aziendale, il Consiglio di Presidenza ha facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura
  - b. la cessazione dell'attività aziendale. La modifica della ragione sociale, della denominazione sociale o della forma giuridica non determina l'estinzione del rapporto associativo.

#### CAPO III – Sanzioni

1. Ai soci che si rendessero inadempienti agli obblighi dello Statuto, del Regolamento di attuazione, del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria e del Codice etico e di comportamento

dell'Associazione sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a. censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale
  - b. sospensione dell'impresa associata. Viene deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni
  - c. decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi: viene deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso e il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita del doppio inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante
  - d. espulsione dell'impresa associata. Viene applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi – validati dal Consiglio di Presidenza – di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate a eventi particolari. Inoltre, può essere deliberata dal Consiglio Generale, a maggioranza qualificata dei due terzi, in caso di gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi associativi derivanti dallo Statuto, dal Regolamento di attuazione, dal Codice etico e dei valori associativi e dal Codice etico e di comportamento dell'Associazione, qualora siano ostative al mantenimento del rapporto associativo e nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile
  - e. radiazione del rappresentante in Associazione; viene deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.
2. È ammesso ricorso a un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi e, per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri, ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente Regolamento.

#### **CAPO IV – Morosità contributiva: procedura per recupero crediti**

1. Un socio è definito moroso in caso di ritardato versamento, anche parziale, dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 5, comma 6 dello Statuto.
2. Fermo restando quanto previsto nel Capo III, nei casi di inadempimento dei soci agli obblighi contributivi si applica la seguente procedura secondo i termini ivi previsti:
  - a. decorso un mese dalla data di scadenza fissata per l'adempimento, l'Ufficio Amministrazione trasmette via e-mail sollecito scritto al socio inadempiente, contenente formale richiesta di pagamento con la specificazione della causale, del dettaglio delle somme richieste e delle conseguenze dell'eventuale protrarsi dello stato d'inadempimento
  - b. qualora l'inadempimento si protragga a seguito della comunicazione di cui al punto precedente, decorsi due mesi dal termine fissato per l'adempimento, l'Ufficio Amministrazione, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, trasmette ulteriore sollecito di pagamento con richiesta di riscontro entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
  - c. in caso di mancato riscontro al sollecito di cui al punto precedente, il Direttore o, se nominato, il Condirettore, instaura informali contatti con il titolare o il legale rappresentante dell'impresa associata. Le risultanze dell'interlocuzione e le eventuali proposte di rientro dal debito, espressamente motivate, vengono prontamente comunicate al Presidente
  - d. in caso di esito infruttuoso dei contatti di cui al punto precedente o di mancata approvazione

dell'eventuale proposta di rientro dal debito o, se approvata, di sua inosservanza, l'Ufficio Amministrazione trasmette, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, richiesta di saldo delle somme dovute entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione

- e. se il socio non adempie entro il termine di cui al punto precedente, il legale incaricato trasmette al socio inadempiente formale lettera di messa in mora e diffida di pagamento da effettuarsi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione
- f. decorso il termine di cui al punto precedente senza che sia intervenuto l'adempimento, l'Associazione, per il tramite del legale incaricato, promuove procedimento giudiziario d'ingiunzione nei confronti del socio inadempiente. Contestualmente il Direttore o, se nominato, il Condirettore informa il Consiglio di Presidenza affinché deliberi sull'eventuale interruzione dei servizi associativi al socio moroso.

## **TITOLO II**

### **FUNZIONAMENTO ORGANI**

#### **CAPO I – Convocazione delle riunioni**

1. Gli organi vengono convocati dal Presidente tramite posta elettronica o mezzo equivalente con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno.
2. I termini di preavviso sono i seguenti:
  - a. Assemblea: 15 giorni, ridotti a 7 in caso di urgenza; la riduzione non è ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento
  - b. Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza: 5 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.
3. La richiesta di convocazione straordinaria al Presidente può avvenire:
  - a. per l'Assemblea: su richiesta del Consiglio Generale o almeno il 20% dei voti totali
  - b. per il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza: su richiesta di 1/4 dei componenti o del Collegio dei Revisori contabili per le materie di loro competenza.

#### **CAPO II – Costituzione e svolgimento delle riunioni**

1. I *quorum* costitutivi sono i seguenti:
  - a. Assemblea: almeno il 20% dei voti esercitabili; nessun *quorum* trascorsa un'ora ovvero in una successiva specifica riconvocazione (con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 33% dei voti esercitabili)
  - b. Consiglio Generale: 1/4 dei componenti. Per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti
  - c. Consiglio di Presidenza: maggioranza dei componenti
  - d. nel calcolo del *quorum* le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori; solo per Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza concorrono al *quorum* i membri collegati in video e audioconferenza.
2. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario, se nominato, o dal Vice Presidente più anziano d'età. Le funzioni di segretario sono attribuite al Direttore o altra risorsa individuata all'interno della tecnostruttura associativa.
3. La presenza nel Consiglio di Presidenza e nel Consiglio Generale non è delegabile. Ogni membro ha diritto a un solo voto, anche in caso di partecipazione a più titoli in Consiglio Generale.
4. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

#### **CAPO III – Deliberazioni e verbali**

1. *Quorum* deliberativi generali:
  - a. in Assemblea e Consiglio Generale: maggioranza semplice senza tenere conto di astenuti e schede

bianche. In Consiglio di Presidenza: maggioranza semplice tenendo conto di astenuti e schede bianche

- b. le schede nulle rilevano sempre per calcolo *quorum*.
2. *Quorum* deliberativi speciali:
    - a. modifiche statutarie: in Assemblea maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti esercitabili; in Consiglio Generale maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali
    - b. scioglimento: in Assemblea maggioranza qualificata del 75% dei voti esercitabili; in Consiglio Generale maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali.
  3. Modalità di votazione:
    - a. lo scrutinio segreto è inderogabile per le votazioni concernenti persone; il 25% dei voti presenti in Assemblea e dei componenti negli altri organi può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, a esclusione di modifiche statutarie e scioglimento
    - b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora per Assemblea e a 15 minuti per tutti gli altri organi; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. È facoltà del Presidente, in caso di votazioni elettroniche a distanza, individuare e applicare regole procedurali specifiche, incluse quelle relative a una maggior durata delle operazioni di voto, fino a un massimo di tre ore
    - c. le votazioni a scrutinio palese si svolgono di norma per alzata di mano. Per l'approvazione di modifiche statutarie/regolamentari e lo scioglimento il voto palese avverrà su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti
    - d. in caso di partecipazione in video e audioconferenza i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto
    - e. la proclamazione degli eletti avviene in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite
    - f. l'approvazione dei verbali avviene, per l'Assemblea, con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio a tutti i soci; per tutti gli altri organi in apertura della seduta successiva con la possibilità, entro 10 giorni, di richiedere rettifiche prima dell'approvazione
    - g. la consultazione dei verbali è ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi e in possesso di tale qualifica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale; è sempre possibile per tutti i componenti in carica negli altri organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione; il rilascio di eventuali estratti avviene a cura del segretario.

### TITOLO III

#### CARICHE ASSOCIATIVE

##### CAPO I – Principi generali

1. Tutte le cariche associative sono gratuite; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
2. Rotazione – durata massima dei mandati
  - a. Presidente: 4 anni al massimo, **con possibilità di una sola successiva rielezione, trascorso un intervallo minimo di almeno due mandati**
  - b. Vice Presidenti: 8 anni consecutivi
  - c. Componenti organi direttivi: 12 anni consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso

titolo solo dopo una *vacatio* di almeno un mandato. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile

- d. Componenti degli organi di controllo: sono rieleggibili senza limiti di mandato.
3. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.
4. In caso di decadenza o di impedimento a ricoprire la carica, ogni organo dell'Associazione, escluso il Consiglio di Presidenza, può designare un altro membro, tenendo conto, in caso di cambiamenti intraziendali, della segnalazione effettuata dall'azienda associata. La cooptazione ha carattere straordinario e va quindi applicata in casi limitati. In ogni caso, il numero dei membri cooptati non può essere superiore a 1/4 (un quarto) dei componenti l'organo stesso.

## CAPO II – Requisiti di accesso

1. Non sono eleggibili in Consiglio Generale coloro che risultino privi del requisito della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel Regolamento di attuazione dello Statuto confederale. In caso di concorso alla carica di Presidente e Vice Presidente, ai fini dell'ammissione in lista, è necessario ricoprire una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante in azienda associata in regola con il doppio inquadramento di sistema. Il doppio inquadramento per l'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente si realizza con l'adesione, in base alle risultanze della visura camerale ordinaria e secondo la figura del controllo prevista dall'articolo 2359, numero 1, del Codice civile:
  - a. dell'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti rientrante nell'ambito merceologico di competenza di ASSICA
  - b. dell'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti nell'Associazione di territorio e di settore del sistema confederale, rispettivamente competenti all'inquadramento.
2. Il regolare inquadramento deve sussistere al momento della formalizzazione dell'autocandidatura a Presidente o della chiusura della relazione della Commissione di designazione, in caso di candidatura emersa nel corso delle consultazioni; per i Vice Presidenti deve sussistere al momento della elezione.
3. Il requisito del doppio inquadramento deve essere certificato dal Collegio speciale dei Probiviri, con termine di sette giorni per procedere, con ravvedimento operoso, alla regolarizzazione mediante la formalizzazione delle necessarie domande di adesione. Decorso tale termine senza la suddetta regolarizzazione, l'autocandidatura non è procedibile, oppure – in caso di candidatura emersa nel corso delle consultazioni – l'interessato non è candidabile; nel caso dei Vice Presidenti si determina la non eleggibilità.
4. La mancanza della certificazione del Collegio speciale dei Probiviri invalida la prosecuzione delle audizioni della Commissione di designazione ovvero il voto di designazione del Consiglio Generale nonché – per i Vice Presidenti – il voto di elezione.
5. Il doppio inquadramento deve permanere fino al termine del mandato. In caso di perdita del requisito, il Collegio speciale dei Probiviri deve dichiarare la decadenza dalla carica, trascorsi trenta giorni senza azioni di ripristino dello stesso.
6. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria. **Non possono candidarsi alle cariche di Presidente e Vice Presidente coloro i quali hanno subito provvedimenti di decadenza, ineleggibilità e incandidabilità per i gravi motivi previsti dall'articolo 15 dello statuto confederale, confermati da due gradi di giudizio del sistema confederale o da un pronunciamento di primo grado non oggetto di impugnazione.**

7. Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del doppio inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.
8. La verifica delle candidature spetta al Collegio speciale dei Probiviri.

### **CAPO III – Decadenza**

1. Costituiscono cause di decadenza:
  - a. la mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del doppio inquadramento, laddove richiesto. In assenza di dimissioni volontarie la decadenza immediata è dichiarata dall'organo di appartenenza; per il Presidente e i Vice Presidenti è deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea
  - b. la mancata partecipazione ad almeno la metà delle riunioni indette nell'anno solare o a cinque riunioni consecutive. La decadenza automatica è accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario.
2. Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico in situazioni di contrasto con i principi organizzativi di riferimento generale e di violazione del Codice etico e dei valori organizzativi di Confindustria nonché del Codice etico e di comportamento dell'Associazione.
3. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema; è facoltà del Collegio speciale dei Probiviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
4. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

## **TITOLO IV**

### **ELEZIONI**

#### **CAPO I – Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili**

1. La raccolta per la formazione liste avviene di norma attraverso autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri.
2. Per i Probiviri e i Revisori contabili le candidature sono espresse dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.
3. L'esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti è disposta dal Collegio speciale dei Probiviri; possibile ricorso ai restanti Probiviri.
4. È inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità si procede alla proporzionale riduzione dei seggi disponibili ovvero alla predisposizione di una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte.
5. Il numero di preferenze deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire: il numero di preferenze non può superare i 2/3 degli eligendi.

#### **CAPO II – Procedura per l'elezione del Presidente**

1. Consultazioni: la Commissione deve indicare uno specifico indirizzo di posta elettronica, predisporre un calendario comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con l'indicazione di almeno 3 date d'incontro; sono ammesse modalità alternative all'audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali.
2. È ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 2 soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente a integrare la

- Commissione, con un sorteggiato di riserva preventivamente estratto.
3. Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione dà lettura della relazione dinanzi al Consiglio Generale.
  4. Il candidato/candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del Consiglio Generale.
  5. Lo scrutinio segreto è inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.
  6. In caso di due o più candidati si procede alla predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.
  7. Il numero massimo di candidati per il voto del Consiglio Generale è di 3.
  8. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* richiesto alla prima votazione:
    - a. in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta
    - b. in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Proposte entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il *quorum*
    - c. in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Proposte entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il *quorum*
    - d. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Le proposte si intendono respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il *quorum* necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.
  9. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, si procede alla formazione di una nuova Commissione di designazione.
  10. Il voto in Assemblea avviene a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal Consiglio Generale.
  11. Non è ammessa, in ogni caso, la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o il recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.
  12. In caso di voto negativo dell'Assemblea si procede a nuove consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica.
  13. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal Consiglio Generale non si intende respinta; si procede alla convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo 2 ulteriori riunioni andate deserte, è necessario procedere a nuove consultazioni.

### **CAPO III – Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti**

1. Il Presidente designato dal Consiglio Generale individua i Vice Presidenti con le rispettive deleghe e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all'approvazione del Consiglio Generale.
2. Il Consiglio Generale delibera su tutti i nominativi con un'unica votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione complessiva della proposta del Presidente designato.
3. L'Assemblea, con un'unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.

### **CAPO IV – Procedura di elezione dei membri del Consiglio Generale**

1. Il Consiglio Generale, entro il mese di febbraio degli anni pari, su proposta del Consiglio di Presidenza attribuisce a ciascun Gruppo Merceologico il numero dei suoi rappresentanti nel Consiglio Generale, in proporzione ai contributi versati.

## **TITOLO V PROBIVIRI**

### **CAPO I – Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione Collegio**

1. Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
2. Il ricorso deve riportare la sintesi dei motivi e delle richieste di intervento e l'indicazione del Probiviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.
3. Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario. L'importo del deposito cauzionale è di € 1.250. Può essere stabilito un importo differente all'inizio di ogni anno dal Collegio speciale, compreso tra il 20% e il 50% del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.
4. La notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte e la richiesta di nomina del Probiviro di fiducia avvengono entro i 10 giorni successivi; il rifiuto o l'immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
5. Il Probiviro ha la possibilità di rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; la possibilità di ricasazione si esercita nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale. La presentazione di un'istanza di ricasazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
6. I 2 Probiviri nominati dalle parti nominano il Presidente del Collegio; in caso di dissenso, la nomina verrà richiesta al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
7. La formale costituzione del Collegio arbitrale avviene non oltre i 10 giorni successivi con apertura della fase istruttoria.

### **CAPO II – Collegio arbitrale: istruttoria e decisione**

1. Il Collegio ha ampia discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori, compresa la possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.
2. Il Collegio arbitrale comunica ai Probiviri di Confindustria i termini della controversia a esso demandata; il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.
3. La decisione del Collegio è emessa, anche a maggioranza, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni. È facoltà per il Probiviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.
4. Trascorso il termine massimo per la decisione, la caducazione degli atti compiuti per superamento del termine è attivata su istanza della parte interessata.
5. La comunicazione del lodo alle parti interessate avviene entro 10 giorni dalla data della deliberazione.
6. Il lodo è appellabile al Collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.
7. In caso di errori materiali o di calcolo, vi è la possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

### **CAPO III - Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura**

1. Il Collegio speciale è composto da almeno 3 Probiviri. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.
2. Il Collegio speciale interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.



3. Il Collegio speciale può chiedere l'intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.
4. Il Collegio speciale rilascia il parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; per il Presidente il parere è vincolante; interpreta la normativa interna di ASSICA; dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigila a presidio generale della vita associativa; esamina i ricorsi sulle domande di adesione.
5. Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Proviviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
6. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

#### **CAPO IV – Sospensione dei termini procedurali e segreteria**

1. Tutte le procedure davanti ai Proviviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
2. La segreteria dei Proviviri è assegnata al Direttore o ad altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.

### **TITOLO VI**

#### **ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA**

##### **CAPO I – Gruppi Merceologici**

1. Ai fini di assicurare una più diretta partecipazione degli associati all'esame dei problemi che li interessano, sono costituiti dei Gruppi Merceologici nei settori di attività delle aziende associate.
2. Sono costituiti i Gruppi:
  - Produzione salumi in genere
  - Stagionatura prosciutti crudi e speck
  - Produzione di bresaola e altre conserve bovine
  - Porzionatori e confezionatori di prodotti DOP e IGP
  - Macellazione del bestiame
  - Sezionatori di carni suine
  - Colatura e lavorazione dei grassi animali.
3. Il Consiglio Generale, su proposta delle aziende o quando ne ravvisa la necessità, può modificare il numero e la denominazione dei Gruppi già esistenti e deliberare la costituzione di Gruppi Merceologici.
4. Partecipano alla nomina del Consiglio Generale i Gruppi Merceologici costituiti entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'Assemblea di rinnovo della stessa.
5. Ciascun Gruppo è composto dalle aziende associate che esercitano l'attività indicata per il Gruppo stesso.
6. Il Consiglio Generale, all'atto dell'adesione, inserisce le nuove aziende associate nei Gruppi Merceologici di appartenenza.
7. Le aziende associate possono essere inquadrare in più Gruppi Merceologici *pro quota*. La quota di appartenenza ai singoli Gruppi Merceologici può mutare su richiesta del legale rappresentante dell'impresa da inviare entro il mese di settembre di ogni anno. Le nuove quote hanno valore a partire dall'esercizio successivo.
8. Sono organi di ciascun Gruppo Merceologico: l'Assemblea di Gruppo, il Presidente del Gruppo e, se

eletto, il Consiglio di Gruppo.

## **CAPO II – Assemblea di Gruppo**

1. L'Assemblea di Gruppo è costituita dai rappresentanti di tutte le aziende iscritte al Gruppo stesso.
2. L'Assemblea di Gruppo si riunisce ogni qualvolta sia convocata dal Presidente del Gruppo oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno un quinto delle aziende iscritte al Gruppo stesso.
3. Qualora si debba procedere alla nomina delle cariche l'Assemblea di Gruppo è convocata entro il 30 maggio.
4. La convocazione potrà essere disposta anche dal Presidente dell'Associazione.
5. La convocazione va fatta con una comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno da inviarsi, salvo casi di urgenza, con anticipo di sette giorni.
6. Ogni azienda associata partecipa all'Assemblea di Gruppo con il numero dei voti a essa spettante dello Statuto vigente.
7. Per la validità dell'Assemblea di Gruppo e delle relative deliberazioni nonché per la facoltà di delega, valgono le norme stabilite per l'Assemblea Generale dell'Associazione, in quanto compatibili.
8. Quando particolari circostanze o la molteplicità della materia lo richiedano, il Presidente dell'Associazione potrà convocare Assemblee di più Gruppi insieme: in tal caso la riunione sarà presieduta da lui o, in sua assenza, da un Vice Presidente dell'Associazione.
9. Le deliberazioni delle Assemblee di Gruppo debbono essere, prima della loro attuazione e comunque entro e non oltre trenta giorni liberi dalla loro adozione, sottoposte a ratifica del Consiglio Generale dell'Associazione al fine di verificare che le stesse non contrastino con gli interessi di altri Gruppi o con gli scopi dell'Associazione e comunque con le norme dello Statuto e che siano compatibili con le esigenze di bilancio.
10. L'Assemblea di Gruppo:
  - a. elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente e, se previsto, il Consiglio di Gruppo. Elegge i rappresentanti di Gruppo in seno al Consiglio Generale, tenendo conto del principio di tutela della rappresentanza delle piccole imprese. Gli esiti dell'elezione dei rappresentanti in Consiglio Generale saranno sottoposti alla ratifica nel corso della successiva Assemblea Generale Ordinaria
  - b. delibera sui problemi che interessano il Gruppo, sull'attività da svolgere e sulle eventuali iniziative da proporre all'Associazione.
11. Ai fini dell'elezione, ciascun componente la base elettorale è legittimato a presentare la propria candidatura.
12. L'elezione deve essere effettuata a scrutinio segreto e con voto limitato.

## **CAPO III – Presidente del Gruppo**

1. Il Presidente del Gruppo presiede le Assemblee e i Consigli di Gruppo e dirige l'attività del Gruppo. Il Vice Presidente, se eletto, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
2. Il Presidente del Gruppo dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea di Gruppo che siano state ratificate dal Consiglio Generale dell'Associazione.

## **CAPO IV – Consiglio di Gruppo**

1. L'Assemblea di Gruppo delibera se istituire il Consiglio di Gruppo.
2. Nel caso sia costituito, il Consiglio di Gruppo è composto dal Presidente del Gruppo, dall'eventuale Vice Presidente e da un massimo di otto membri eletti dall'Assemblea di Gruppo.
3. Il Consiglio di Gruppo:
  - a. esprime pareri sottoposti al suo esame dagli organi dell'Associazione
  - b. provvede, nell'ambito delle direttive di tali organi e dell'Assemblea di Gruppo, alla tutela degli interessi di quest'ultimo, nei loro aspetti generali

- c. per quanto attiene agli interessi del Gruppo, collabora con gli organi e uffici dell'Associazione, nonché con quelli delle altre organizzazioni industriali cui questa aderisca o abbia conferito mandato
- d. fornisce indicazioni di carattere generale per le aziende del Gruppo
- e. d'accordo con gli organi dell'Associazione, promuove e attua ogni iniziativa che, nell'ambito del Gruppo, sia utile per il perseguimento degli scopi associativi.

**CAPO V – Gruppo Giovani Imprenditori**

1. Presso l'Associazione può essere costituito il Gruppo Giovani Imprenditori. L'attività del Gruppo Giovani è disciplinata da un regolamento specifico.